CONFINDUSTRIA FOGGIA

Prot. n. 1576 / [illegible]

li, 2 SET. 2015

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – Credito d'imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo.

Vi informiamo che è stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 il D.M.27/05/2015 – Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante le disposizioni attuative del credito d'imposta per attività di Ricerca & Sviluppo.

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operative e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese che effettuano investimenti in **ATTIVITA'DI RICERCA E SVILUPPO** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti.

L'investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro mentre il beneficio massimo annuale è ammesso **fino a 5 milioni di euro** per ciascun soggetto.

Costi ammissibili:
a) costi relativi al personale dipendente e/o in rapporto di collaborazione altamente qualificato che sia impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di attrezzature di laboratorio;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese,comprese le start-up innovative;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione, o a una topografia di prodotto o a una nuova varietà vegetale.

L'entità delle agevolazioni è pari al 25% delle spese incrementali sostenute ogni anno nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti, l'aliquota sale al 50% per le spese relative all'impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start up innovative.

CONFINDUSTRIA FOGGIA
71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1
Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091
www.confindustriafoggia.it – protocollo@confindustriafoggia.it
PEC: confindustriafg@postecert.it
Codice fiscale 80002530717

CONFINDUSTRIA FOGGIA

Le attività di Ricerca & Sviluppo ammissibili al credito d'imposta sono per:

- lavori sperimentali svolti per l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ricerca pianificata miranti ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Si allega la scheda tecnica della misura e ricordiamo che l'Ufficio economico-Finanziario dr. Michele Mastropietro m.mastropietro@confindustriafoggia.it è a disposizione per ogni ulteriore informazione e per la preparazione delle richieste di finanziamento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Barbone)

CONFINDUSTRIA FOGGIA
71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1
Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091
www.confindustriafoggia.it – protocollo@confindustriafoggia.it
PEC: confindustriafg@postecert.it
Codice fiscale 80002530717

CONFINDUSTRIA FOGGIA

Scheda tecnica

Credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo

Agosto 2015

FINALITA'

Fruizione del credito d'imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

- Decreto Legge MEF del 27.05.2015 "attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo"
- Legge di stabilità 2015: Legge n. 190 del 23.12.2014
- Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 "Decreto Destinazione Italia"
- Legge n. 296 del 27.12.2006 "Legge Finanziaria 2007"

"Ricerca Industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

"Sviluppo Sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso
commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di Ricerca & Sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette ***(ricerca fondamentale);***

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) - ***(ricerca industriale);***

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida ***(sviluppo sperimentale)***;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

Non si considerano attività di Ricerca e Sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili all'agevolazione:

a. **personale impiegato** nell'attività di Ricerca e Sviluppo in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera (per queste spese il credito d'imposta è ammesso nella misura del 50%) che sia:
   1. dipendente dell'impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, *ovvero*
   2. in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;

b. **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto di IVA;

c. Spese relative a **contratti di ricerca stipulati** con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa **(per queste spese il credito d'imposta è ammesso nella misura del 50%);**

d. Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne;

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000,00 le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo annuo di **5 milioni di euro** per ciascun beneficiario a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno a **30mila euro** ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (deve trattarsi, quindi, di una spesa incrementale).

Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva e' calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

Per «**spesa incrementale complessiva**» si intende la differenza positiva tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

L'agevolazione è pari al 25% delle spese incrementali sostenute ogni anno nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. L'aliquota sale al 50% per le spese relative all'impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con startup innovative.

L'investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro mentre il beneficio massimo annuale è ammesso **fino a 5 milioni di euro** per ciascun soggetto.

I costi devono essere schedati tramite documentazione contabile - da allegare al bilancio - certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Il credito d'imposta per attività di Ricerca & Sviluppo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

Il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione nel modello F24, senza applicare il limite di euro 250.000 per i crediti riportati nel quadro RU del modello Unico e quello annuale di euro 700.00 .

Il credito d'imposta è cumulabile con l'agevolazione prevista dall'art. 24 del Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 "*Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*" , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.